



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 109 Del 25-07-19

Oggetto:	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.). RESTITUZIONE IMPORTI PERCEPITI MA NON DOVUTI. PROVVEDIMENTI.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 12:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	A
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	A
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 3, assenti n. 2

Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Acquasanta Terme è stato interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016;
- tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative e lo sgombero dalle stesse nell'intero territorio comunale;
- che a seguito di tale evento, è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*" con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.10.2016, recante "*Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 10.02.2017 recante "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017*" con la quale e' stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori centottanta giorni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 71 del 22.02.2018 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di 180 giorni;

RICHIAMATI:

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella Legge n. 45 dell'11 aprile 2017;
- l'art. 16 *sexies* della Legge 123 del 3 agosto 2017 di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 28 febbraio 2018 e che prevedeva un ulteriore eventuale proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri per un massimo centoottanta giorni;
- l'art 4bis della legge n.89 del 24 luglio 2018, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;
- la legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), art. 1 comma 988, con la quale lo stato di emergenza sisma 2016 e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2019;

RICHIAMATE ALTRESI':

- l'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016 la quale, all'articolo 3, ha previsto l'assegnazione, ai nuclei

familiari richiedenti la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, di un contributo per l'autonoma sistemazione (alternativo ad altre forme di assistenza);

- l'O.C.D.P.C. n. 408 del 15 novembre 2016 la quale ha previsto un aumento dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione per i soggetti aventi diritto;

PRESO ATTO CHE:

- le ordinanze menzionate prevedono, quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.), la circostanza che l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa;
- coerentemente con quanto disposto dall'OCDPC n.388/2016 e n.408/2016 la popolazione di Acquasanta Terme interessata ha inoltrato le domande di richiesta di contributo di autonoma sistemazione;
- in base a quanto stabilito dalle ordinanze menzionate ai comuni interessati è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
- il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza, quale ad esempio l'accoglienza in albergo o in altre strutture a carico del sistema di emergenza;
- il Comune di Acquasanta Terme ha provveduto ad accogliere le richieste di contributo di autonoma sistemazione presentate da parte degli istanti, redatte su moduli predisposti dalla Protezione Civile, contenenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- il Comune di Acquasanta Terme ha provveduto a calcolare le quote di contributo dovute come previsto dalle ordinanze sopramenzionate;
- l'erogazione dei contributi economici in questione è prevista sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 126 del 05/12/2016 con la quale, fornendo gli indirizzi operativi agli uffici comunali, l'Amministrazione decideva quanto segue per i controlli del contributo autonoma sistemazione: *“**CONTROLLI** Al fine di tutelare in via prioritaria le pressanti richieste della popolazione ed in considerazione del notevole numero di domande CAS prodotte e delle ridotte risorse umane a disposizione dell'Amministrazione, procedere alla liquidazione e pagamento del contributo in questione dopo aver verificato la situazione anagrafica, lo stato di famiglia, l'acquisizione di documentazione attestante situazioni di handicap e/o disabilità, nonché la presenza dell'ordinanza sindacale di inagibilità, rimandando ad un momento successivo, decorrente dall'attribuzione al Comune di Acquasanta Terme di specifico personale a tempo determinato, la puntuale disamina, per tutte le istanze presentate, dei requisiti di utilizzo continuativo dell'immobile, tanto per i residenti quanto per i dimoranti, verifiche che si espletano, in particolare ma non solo, sulla disamina del consumo di tutte le utenze a decorrere dal 01/01/2015, comportamenti e dichiarazioni tributarie ed ogni altro elemento ritenuto utile per determinare l'uso continuativo e stabile dell'unità immobiliare colpita da inagibilità; Dall'esito delle verifiche di cui sopra potrà determinarsi il blocco dell'erogazione del contributo e l'attivazione di ogni azione per il recupero del pagato ma non dovuto e che, quindi, le liquidazioni ed i pagamenti disposti a titolo di CAS sono da intendersi, per ogni beneficiario, a titolo provvisorio”*;

TENUTO CONTO CHE il Comune di Acquasanta Terme ha avviato il procedimento di verifica e controllo del C.A.S. nei termini sopra richiamati provvedendo a richiedere la restituzione, ove ne ricorrano le condizioni, di quanto eventualmente percepito e non dovuto;

DATO ATTO che le istanze di rateizzazione fin ora ricevute, in assenza di normativa specifica, sono state gestite sulla scorta delle normative regolamentari previste per altre tipologie di entrate;

ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione regolamentare il caso di specie in maniera puntuale e specifica, nella constatazione che il contributo in questione, come entrata, non ha natura tributaria, né extratributaria né patrimoniale, ma è inquadrabile in un mero trasferimento di risorse da parte degli organi preposti;

RAVVISATA quindi la propria competenza a deliberare in merito e, conseguentemente, di prevedere il pagamento rateale qualora:

- siano autodichiarate difficoltà economiche tali da non consentire la restituzione in un' unica soluzione della somma percepita e non dovuta;
- la somma da restituire sia superiore ad € 1.000,00;

RITENUTO altresì di prevedere un massimo di 72 rate mensili con applicazione degli interessi legali a decorrere dalla seconda rata e che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di una delle rate previste dal piano di rientro, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo non ancora pagato dovrà essere versato in un'unica soluzione;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime, legalmente resa

DELIBERA

1) DI DARE ATTO CHE le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI REGOLAMENTARE la restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di contributo autonoma sistemazione (C.A.S) stabilendo che il pagamento rateale venga autorizzato qualora:

- siano autodichiarate difficoltà economiche tali da non consentire la restituzione in un' unica soluzione della somma percepita e non dovuta;
- la somma da restituire sia superiore ad € 1.000,00;

3) DI PREVEDERE un massimo di 72 rate mensili con applicazione degli interessi legali a decorrere dalla seconda rata e che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di una delle rate previste dal piano di rientro, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo non ancora pagato dovrà essere versato in un'unica soluzione;

4) DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi interessati l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al presente provvedimento;

6) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, unanime e favorevole palesemente espressa,

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Personale - Tributi – Legale - Servizi Sociali

Dott. Pietro Fiscaletti

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene pubblicata oggi _____ all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e contestualmente viene comunicata ai Capo Gruppi consiliari con lettera prot.n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA